

MATERIE PRIME

**Energia.** Ci sono ancora resistenze di Iran e Iraq - Il prezzo del barile crolla di oltre il 3%

# Petrolio, tra Opec e Russia salta l'incontro pre-vertice

## L'Arabia Saudita vuole prima un accordo interno al gruppo

**Sissi Bellomo**

L'Arabia Saudita non intende discutere un taglio della produzione petrolifera insieme a paesi esterni all'Opec se l'organizzazione stessa non avrà prima trovato un accordo tra i suoi membri. La mancata partecipazione di Riad avrebbe portato a cancellare l'incontro tecnico con Russia, Azerbaijan e altri produttori non Opec che era stato fissato per lunedì a Vienna, due giorni prima del vertice. Ci sarà invece, secondo fonti Bloomberg, un'ulteriore riunione dell'Alto comitato Opec che nei giorni scorsi era riuscito solo in parte ad avvicinare le posizioni all'interno del gruppo (si veda

il Sole 24 Ore del 23 novembre).

Trovare un'intesa con l'Iraq potrebbe essere più facile dopo le aperture del premier Haider Al Abadi, che ha promesso la partecipazione di Baghdad ai tagli. Per convincere l'Iran domenica volerà a Teheran il ministro dell'Energia algerino Noureddine Bouterfa, uno dei principali artefici degli accordi di fine settembre ad Algeri. Lo stesso Bouterfa, secondo l'Algeria Press Service, lunedì a Vienna incontrerà il ministro iracheno Jabbar Al Luaibi.

Il saudita Khalid Al Falih, uomo chiave dell'Opec, d'altra parte non è atteso nella capitale austriaca prima di martedì: un pro-

gramma di viaggio che non lascia molto tempo per le trattative dell'ultimo minuto.

Gli investitori stanno diventando più scettici sulla possibilità di un esito positivo del vertice e le quotazioni del petrolio hanno perso oltre il 3%, con il Brent che ha chiuso a 47,24 dollari al barile.

C'era molto scetticismo, a dire il vero, anche alla vigilia degli incontri di Algeri. Ma quello di due mesi fa si rivelò un grande successo diplomatico: per la prima volta in otto anni l'Opec riuscì a mettersi d'accordo sull'obiettivo di ridurre l'output, sia pure rinviando il compito più arduo di come suddividere i sacrifici. Il tetto di produzione individuato

era 32,5-33 milioni di barili al giorno, che rispetto ai livelli attuali comporterebbe un taglio di almeno 600 mila b/g.

Oggi i sauditi starebbero spingendo per una riduzione almeno doppia, accompagnata da tagli anche da parte della Russia e altri paesi non Opec. Ma si sono resi conto di non poterli convincere senza un impegno certo da parte dell'Opec. «Prima di chiedere ad altri di partecipare a una qualsiasi azione, bisogna avere in mano un accordo credibile, con numeri chiari e un sistema al quale il mercato creda», ha spiegato alla Reuters una fonte vicina ai sauditi.

[@SissiBellomo](#)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Consulta respinge il ricorso di Lombardia e Veneto

## Emergenza rifiuti, regioni fuorigioco sull'inceneritore

DI MARCO OTTAVIANO

**R**ientra tra le politiche di esclusiva competenza statale la definizione della procedura sull'individuazione degli impianti di incenerimento dei rifiuti necessaria a superare l'emergenza della raccolta degli stessi. Gli impianti così individuati costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, attuano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati, garantiscono la sicurezza nazionale nell'autosufficienza, consentono di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore e limitano il conferimento di rifiuti in discarica. È con la sentenza del 22 novembre 2016 n. 244 che la Corte costituzionale legittima la potestà statale nella definizione dell'individuazione degli impianti di incenerimento dei rifiuti. Nel caso in cui in impianti di recupero energetico di rifiuti urbani localizzati in una regione siano smaltiti rifiuti urbani prodotti in altre regioni, i gestori degli impianti sono tenuti a versare alla regione un contributo, determinato dalla medesima, nella misura massima di 20 euro per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato di provenienza extraregionale. Il contributo, incassato e versato a cura del gestore in un apposito

### Metanodotti, decide lo Stato

*Non spetta alle regioni definire le distanze di sicurezza tra nuovi metanodotti. Per questo la legge della regione Abruzzo n. 13/2015 in materia di centrali di compressione e spinta del gas funzionali ai metanodotti è costituzionalmente illegittima. Lo è all'art. 1 della normativa regionale, nella parte in cui, pur facendo salve le norme nazionali relative alle distanze di sicurezza dei metanodotti esistenti, prevede che la regione stabilisca le distanze di sicurezza dei nuovi, secondo un criterio proporzionale legato al diametro delle condotte e alla loro pressione d'esercizio. Questa disposizione, per l'Avvocatura generale dello Stato ricorrente, interferisce con una funzione espressamente riservata allo Stato dall'art. 1, comma 7, lettera c), della legge n. 239/2004 e ai criteri individuati dal decreto interministeriale 16 aprile 2008. La pronuncia della Consulta arriva con sentenza 249/2016, depositata ieri. E sostiene che «la disposizione, che affida alla Regione la competenza a stabilire le distanze di sicurezza dei nuovi metanodotti, si pone in contrasto con l'espressa riserva allo Stato». Riserva che, spiegano i giudici, «risponde alla necessità di salvaguardare l'uniformità delle soluzioni tecniche (sentenza n. 103/2006), la cui adozione deve pertanto essere mantenuta in capo allo Stato, anche nelle materie di legislazione concorrente»*

fondo regionale, è destinato alla prevenzione della produzione dei rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata, a interventi di bonifica ambientale e al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani. Il contributo è corrisposto annualmente dai gestori degli impianti localizzati nel territorio della regione che riceve i rifiuti a valere sulla quota incrementale dei ricavi derivanti dallo smaltimento rifiuti di provenienza extraregionale; i relativi oneri non possono essere traslati sulle tariffe poste a carico dei cittadini.

© Riproduzione riservata

*Piano nazionale dello Sviluppo economico per i nuovi immobili dal 2018*

# Così gli edifici a energia 0

## Cappotto termico e una stretta sugli impianti

DI CINZIA DE STEFANIS

**S**arà considerato edificio a energia quasi zero, sia esso di nuova costruzione o esistente, quello che risponderà a specifici requisiti tecnici. Tra i requisiti richiesti è previsto un maggiore isolamento termico dell'involucro edilizio. Inoltre ogni edificio deve rispettare regole stringenti sugli impianti termici. Essi devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento. Questi devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il rispetto della copertura, tramite il ricorso a energia da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria il riscaldamento e il raffrescamento. Queste

le novità contenute nel piano nazionale degli edifici a energia quasi zero, allegato a uno schema di decreto interministeriale stilato dal ministero dello sviluppo economico - in collaborazione con altri dicasteri - e finalizzato al miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova o esistente costruzione. Le regole sono attuative del dlgs n. 192/2005 (aggiornato con il decreto legge n. 63 del 2013), che prevede che entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano ad energia quasi zero e, a partire dal 31 dicembre 2018, lo siano tutti gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di questi. L'indice di prestazione energetica globale dell'edificio e la conseguente classe saranno determinati in funzione di tutti i servizi presenti nell'edificio (climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, acqua calda sanitaria, illuminazione e ventilazione). Vi sarà una definizione più chiara dei con-

sumi energetici così da permettere all'utente di individuare il consumo totale di energia e la quota di energia rinnovabile utilizzata, la qualità dell'involucro e degli impianti. La classificazione degli edifici avverrà in base alla destinazione d'uso con format specifici e nuove norme per il monitoraggio e il controllo della regolarità amministrativa e tecnica della prestazione degli edifici. I requisiti minimi dovranno rispettare le valutazioni tecniche ed economiche di convenienza, fondate sull'analisi costi benefici del ciclo di vita economico degli edifici. Per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni importanti essi saranno determinati con l'utilizzo dell'edificio di riferimento, in funzione della tipologia edilizia e delle fasce climatiche. Per il rispetto della qualità energetica prescritta saranno previsti parametri specifici del fabbricato (indici di prestazione termica e di trasmittanze) e parametri complessivi (indici

di prestazione energetica globale, espressi sia in energia primaria totale che in energia primaria non rinnovabile). Il decreto ha l'obiettivo, infine, di favorire una applicazione omogenea, coordinata e immediatamente operativa delle norme per l'efficienza energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale, attualmente molto variegata a causa dell'ampia autonomia regionale nelle norme di recepimento della precedente direttiva 2002/91/Ce. L'edificio a energia quasi zero è un «edificio ad altissima prestazione energetica» con un fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo, coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta all'interno del confine del sistema.



Lo schema di decreto sul sito [www.italiaoggi.it/documenti](http://www.italiaoggi.it/documenti)